

I N D I C E

TITOLO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Funzioni e poteri	Pag.	4
Art. 2 - Entrata in carica dei Consiglieri	"	4
Art. 3 - Primi adempimenti del Consiglio	"	4
Art. 4 - Decadenza dalla carica di Consigliere comunale	"	4

CAPO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5 - Sede riunioni consiliari	"	5
Art. 6 - Sessioni	"	5
Art. 7 - Convocazione e deposito atti	"	5
Art. 8 - Sedute di prima e seconda convocazione	"	6
Art. 9 - Presidenza e adempimenti preliminari delle sedute consiliari	"	7
Art.10 - Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari"	"	7
Art.11 - Svolgimento, discussione dell'ordine del giorno"	"	8
Art.12 - Questioni pregiudiziali e sospensive	"	8
Art.13 - Fatto personale	"	9
Art.14 - Dichiarazione di voto	"	9
Art.15 - Verifica numero legale	"	9
Art.16 - Votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni	"	10
Art.17 - Verbalizzazione della seduta	"	10
Art.18 - Ordine durante le sedute	"	11

CAPO III - PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art.19 - Diritto all'informazione dei Consiglieri	"	11
Art.20 - Interrogazioni	"	11
Art.21 - Interpellanze	"	12
Art.22 - Mozioni	"	12

CAPO IV - GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO		
Art.23 - Gruppi consiliari	Pag.	13
CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI		
Art.24 - Commissioni consiliari permanenti	"	14
Art.25 - Composizione, insediamento e funzionamento Commissioni	"	14
TITOLO II		
LA GIUNTA COMUNALE		
CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI		
Art.26 - Funzioni e poteri	"	15
Art.27 - Incompatibilità ed ineleggibilità	"	15
Art.28 - Durata in carica della Giunta - Dimissioni e surrogazioni	"	15
Art.29 - Revoca della Giunta Comunale	"	16
Art.30 - Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore	"	17
Art.31 - Revoca degli Assessori	"	17
CAPO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE		
Art.32 - Attività della Giunta	"	18
Art.33 - Funzionamento ed organizzazione della Giunta	"	18
Art.34 - Adunanze, convocazioni e deliberazioni	"	18
TITOLO III		
Art.35 - Disposizioni finali. Entrata in vigore. Pubblicazione.	"	19

TITOLO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
Funzioni e poteri

1. Il Consiglio Comunale ai sensi art. 15 dello Statuto rappresenta la collettività comunale e determina l'indirizzo politico-sociale ed economico del Comune di Cremosano controllandone l'attuazione. Adempie inoltre alle funzioni demandategli dalle Leggi, dello Statuto e dai Regolamenti.

2. L'esercizio delle funzioni e dei poteri consiliari non può essere delegato.

Art. 2
Entrata in carica dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali entrano in carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

2. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 3
Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella sua prima seduta il Consiglio Comunale procede, subito dopo la convalida degli eletti e con la procedura e modalità di cui all'art. 22 dello Statuto, alla elezione del Sindaco e della Giunta Comunale.

2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, a cura del Consigliere Anziano, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 4
Decadenza e dimissioni dalla carica
di Consigliere Comunale

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineligibilità e di incompatibilità previste dalla Legge.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla Legge.

3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale.

4. La decadenza del Consiglio Comunale avviene per effetto di una deliberazione del Consiglio Comunale, anche ad istanza di un elettore del Comune, e dal Prefetto. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa preposta.

5. Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Comunale in seduta pubblica e con voto palese. La preposta è approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. Nel caso di dimissioni dalla carica di Consigliere comunale il Consiglio ne prende atto.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5

Sede riunioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si riunisce nella propria sede. Può, per comprovate esigenze, riunirsi in altre luoghi, su determinazione del Sindaco, che deve informare i Consiglieri con l'avviso di convocazione.

Art. 6

Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinaria, straordinaria e d'urgenza.

2. Si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto consuntivo.

3. In tutti gli altri casi si riunisce in sessione straordinaria.

4. Per imprevedibili e comprovate necessità la sessione può essere dichiarata d'urgenza con procedura di convocazione abbreviata.

Art. 7

Convocazione e deposito atti

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta, fatte salve il caso di convocazione per l'elezione del Sindaco e della Giunta che, ai sensi art. 22, comma 5, delle Statute, è disposta dal Consigliere anziano.

2. La convocazione dei Consiglieri è effettuata con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del Messo comunale il quale deve rilasciare formale dichiarazione di notifica.

3. I Consiglieri comunali residenti fuori Comune, agli effetti delle disposizioni del cui al 2° comma del presente articolo, eleggono un proprio domicilio nel Comune.

4. Per le sessioni ordinarie l'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'alba preterita, in luoghi aperti al pubblico e notificato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quelle stabilite per l'adunanza.

5. Per le riunioni straordinarie il relativo avviso con allegato ordine del giorno e nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede deve essere notificato almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
6. Per le sessioni d'urgenza l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede, deve essere notificato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza.
7. Nel caso si verifichi la motivata necessità di trattazione di argomenti in aggiunta ad altri già inseriti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato, il relativo ordine del giorno aggiuntivo va notificato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza.
8. Il Consiglio Comunale deve essere riunito, ferma restando sempre la esclusiva competenza del Sindaco in ordine alla convocazione, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. In tal caso la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda.
In caso di inosservanza provvede, previa diffida, il Prefetto.
9. Il Consiglio Comunale è convocato dall'Organo regionale di controllo, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 39, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, N. 142, quando è trascorso infruttuosamente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
10. L'avviso di convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno, contestualmente alla notifica ai Consiglieri, deve essere partecipato agli eventuali Assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio e al Prefetto.
11. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.
12. Le proposte di deliberazione non possono essere sottoposte all'esame del Consiglio Comunale se non sono state depositate, almeno ventiquattro ore prima della seduta, unitamente al materiale istruttorio e ai documenti necessari al suo esame, presso la Segreteria del Comune.
13. Nell'avviso di prima convocazione del Consiglio Comunale può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 8

Sedute di prima e seconda convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuna degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.
3. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non può aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non può proseguire per essere venuta a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare seduta di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. La seduta di seconda convocazione dovrà tenersi in altre giorni e comunque almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta.

4. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quella per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 7.

5. Quando però l'avviso per la prima convocazione, indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessaria, è rinnovata saltante ai Consiglieri non intervenuti e che risultavano assenti al momento in cui quella venne scelta per essere venute a mancare il numero legale.

6. Non concorre a determinare la validità delle adunanze:

a) I Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi quando si deliberi su questioni nelle quali essi ed anche i parenti e gli affini sino al quarto grado abbiano interesse;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) Gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione ma non hanno diritto di voto.

7. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente. Di essi è data formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 7.

Art. 9

Presidenza e adempimenti preliminari delle sedute consiliari

1. Il Sindaco, tranne il caso previsto dall'art. 24, comma 7, delle Statute, presiede il Consiglio Comunale. In caso di assenza è obbligato di astensione viene sostituito dal Vice Sindaco. In caso di assenza di quest'ultimo la Presidenza dell'Assemblea sarà assunta dall'Assessore più anziano di età e via via in ordine decrescente d'età.

2. Il Presidente, in apertura di seduta, comunica all'Assemblea tutte ciò che ritenga utile e necessario e che in qualche modo, possa riguardare lo andamento dell'Amministrazione.

3. Il Presidente comunica per l'avvenute depositate agli atti della seduta dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. Depedichè i verbali sono posti in votazione dell'Assemblea per scrutinio palese.

4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche, eppure per i fatti personali.

5. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni e richieste su argomenti non all'ordine del giorno, in apertura di seduta debbono previamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 10

Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.

2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Svelgimento, discussione dell'ordine del giorno.

1. I Consiglieri che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno chiedono la parola al Presidente dell'Assemblea dopo che su gli stessi si sia conclusa la presentazione della proposta da parte del Sindaco, Assessore e Consigliere proposte alla materia trattata.
2. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine di richiesta.
3. Gli appartenenti all'Assemblea consiliare non possono intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatti personali, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.
4. La durata degli interventi in Consiglio non possono eccedere:
 - a) venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni riguardanti il Bilancio di previsione e il Conto consuntivo, l'elezione e la revoca del Sindaco e della Giunta Comunale;
 - b) i dieci minuti negli altri casi.
5. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può tagliargli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
6. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi. Può, a suo insindacabile giudizio, tagliargli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
7. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il testo va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
8. Gli interventi non possono essere interrotti e rimandati per la continuazione da una altra seduta all'altra.
9. La inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del Presidente e a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Su determinazione del Presidente in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.

Art. 12

Questioni pregiudiziali e sospensive

- I. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, e la questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

2. Le questioni di cui al comma 1 che precede sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione. L'eventuale ritiro di oggetti posti o da porre in discussione spetta a chi li ha proposti. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.

3. In case di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali e di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

4. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

5. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno e all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

6. Ove il Consiglio venga, dal Presidente, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ART. 13

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri eppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicare il fatto personale e il Presidente decide se il fatto stesso sussiste. Ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate e per rettificarle.

Art. 14

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio e del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 15

Verifica e numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. Nelle sedute di prima convocazione il Presidente, ove succeda un numero legale, sospende la seduta e può richiamare i Consiglieri momentaneamente assentatisi dall'aula e non altri assenti dalla seduta. In mancanza del numero legale entro 30min. dalla sospensione deve sciogliere la seduta.

Art. 16

Votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni

1. I Consiglieri votano e per alzata di mano e per appello nominale, a discrezione del Presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
4. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che dichiarano di astenersi prima dell'inizio della votazione;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
5. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori da lui designati in apertura di seduta, di cui uno in rappresentanza della minoranza se presente, ne riconosce e proclama l'esito.
6. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori e del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.
7. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale della seduta si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
8. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Art. 17

Verbalizzazione seduta

1. Ai sensi art. 27 dello Statuto il Segretario Comunale cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni anche mediante l'ausilio del personale necessario e di eventuale impianto di registrazione.
2. I processi verbali delle deliberazioni debbono contenere per sunto i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, gli eventuali astenuti con l'indicazione del nome e cognome dei Consiglieri contrari e astenuti sulla proposta.
3. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente dal Segretario e dal Consigliere Anziano.

1. Al Presidente dell'Assemblea spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute del Consiglio Comunale.
2. La forza pubblica non può accedere agli spazi riservati ai Consiglieri.
3. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente. Se nonostante il richiamo il Consigliere continua nel suo comportamento e turbativa, il Presidente propone al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, ed è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i sedili destinati alle scope. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare e disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri e le decisioni adottate dal Consiglio.
5. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.
6. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione e se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta richiedendo, se del caso, l'intervento della forza pubblica.
7. Nei casi previsti al comma 3 e comma 6 del presente articolo, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta.

CAPO III PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 19 Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. In esecuzione dell'art. 19 dello Statuto i Consiglieri hanno diritto di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato in tempi comunque compatibili con le esigenze degli uffici valutate all'uopo dal Segretario Comunale.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere, debitamente autorizzati dal Segretario, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario e di propria iniziativa, il Sindaco non ponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione comunale e delle persone nelle ambito dei principi fissati dalla Legge.

Art. 20 Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono valte ad acquisire informazioni e spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti il Sindaco e la Giunta Comunale abbiano adottato e intendano adottare in relazione alle specifiche fatti.

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritte al Sindaco da una o più Consiglieri comunali.
3. Nel caso in cui il Consigliere chieda che l'interrogazione venga posta in discussione dal Consiglio Comunale la stessa verrà inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile dopo la data della presentazione.
4. Il Consigliere comunale può altresì richiedere che all'interrogazione venga data risposta scritta. In tal caso il Sindaco e gli Assessori tenuti alla risposta debbono formularla entro trenta giorni dalla data di presentazione.
5. Le risposte delle interrogazioni vengono date dal Sindaco e da un Assessore e non possono avere durata superiore a dieci minuti. Possono dar luogo a replica da parte del solo interrogante e la replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
6. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta di norma al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenute diverse accordi.

ART. 21 Interpellanze

1. Le interpellanze sono domande rivolte al Sindaco e alla Giunta Comunale in ordine alle ragioni, motivi e intendimenti della loro condotta riguardo a determinate problematiche.
2. Il presentatore e il primo firmatario ha diritto ad illustrare la propria interpellanza per una durata non superiore a cinque minuti.
3. Alle interpellanze si applicano i commi 2,3,4,5 e 6 dell'art. 20 del presente Regolamento.
4. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione che verrà posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione.
5. Le interpellanze e le interrogazioni di cui all'art. 20 del presente Regolamento relative alle stesse argomenti e ad argomenti simili e collegati vengono svolte congiuntamente.

ART. 22 Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da una o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Le mozioni sono presentate per iscritte al Sindaco e sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario e da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo, il Sindaco e un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto per una durata non superiore a cinque minuti.

5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che sono illustrati dal presentatore per una durata non superiore a cinque minuti.

6. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

7. In quest'ultime case, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso e approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

8. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno alternativi e volti a chiarirne e raffezzarne il contenuto e a portare all'esterno i pronunciamenti dell'Organo Consiliare.

9. Gli ordini del giorno sono messi a votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione ed anch'essi si intendono approvati solo se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

CAPO IV GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 23 Gruppi consiliari

1. I Gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri eletti nelle medesime liste, a prescindere dal numero.

2. I Consiglieri che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire, alla Segreteria del Comune, dichiarazione di appartenenza ad un diverso Gruppo, già esistente.

3. Nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio Comunale il Gruppo consiliare precede alla nomina del Capigruppo. Di tale nomina, dell'eventuale mutamento della composizione del Gruppo, della sostituzione e della temperanza supplenziale del Capigruppo, ogni Gruppo consiliare è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.

4. Della costituzione e modifica dei Gruppi, nonché della nomina e sostituzione dei Capigruppo viene data comunicazione dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta successiva al verificarsi delle singole fattispecie

CAPO V
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 24

Commissioni Consiliari permanenti

1. IL Consiglio Comunale può articolarsi in Commissioni permanenti a rappresentanza proporzionale di tutti i Gruppi, con competenze per determinate materie. Il presente Regolamento disciplina i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
2. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti di cui non facciano parte, senza diritto di voto.
3. Le Commissioni consiliari permanenti hanno esclusivamente poteri referenti consultivi.
4. E' facoltà del Consiglio Comunale costituire Commissioni speciali e di indagine amministrativa per l'istruttoria e l'approfondimento di problemi specifici, regolandone di volta in volta i compiti.

Art. 25

Composizione, insediamento e funzionamento Commissioni

1. Se non espressamente e diversamente stabilito, le Commissioni sono composte dal N. 5 Consiglieri.
2. Le Commissioni consiliari sono costituite dal Consiglio Comunale che prende atto della designazione dei Gruppi.

3. La Commissione, nella sua prima adunanza, provvede alla elezione del Presidente. La elezione avviene con votazioni a scrutinio palese. E' eletto il Commissario che ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione.
4. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
5. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di Commissari pari alla metà più uno dei componenti la Commissione.
7. Le riunioni della Commissione sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei voti dei Commissari presenti espressi a scrutinio palese.
8. Il Segretario della Commissione è il Segretario Comunale e un dipendente delegato dalle stesse. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
9. Sulla pubblicità delle sedute delle Commissioni si applica quanto previsto per le sedute del Consiglio Comunale e di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

TITOLO II

LA GIUNTA COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 26:

Funzioni e poteri

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune ed ai sensi art. 21 dello Statuto esercita le funzioni e compie e adotta tutti gli atti conferitigli dalla legge e quelli che leggi e lo Statuto non abbiano espressamente attribuite al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Comunale e ai funzionari.

Art. 27:

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla Legge e dallo Statuto.

Art. 28

Durata in carica della Giunta. Dimissioni e surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica fino all'elezione dei successori.

ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Sindaco e si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, entro il termine di dieci giorni, decorrenti dalla data dell'evento e della deliberazione dichiarativa della decadenza e della comunicazione del provvedimento di rimozione. Si procede altresì al rinnovo integrale della Giunta in case di dimissioni di oltre la metà degli Assessori.

3. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate al Consiglio, ^{DAL SINDACO} che ne prende atto e che provvede, su proposta del Sindaco medesimo, alla sostituzione dei dimissionari nella stessa seduta, da tenersi comunque entro sessanta giorni dalla presentazione delle stesse.

4. La votazione per la elezione dei sostituti, da effettuarsi in seduta pubblica ad a scrutinio palese è valida se fatta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. A tale scopo, si procede a tre successive votazioni, da tenersi in altrettante distinte sedute, indette in giorni distinti.

5. Le dimissioni hanno effetto dalla elezione dei sostituti. Esse vanno presentate per iscritte nelle mani del Segretario comunale perchè ne dispenga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'Ente. Da tale momento, decorrono i sessanta giorni previsti per gli adempimenti di cui all'art. 34, comma 2, ed all'art. 39, comma 1, lett. B/1, della Legge 8 giugno 1990, N. 142.

6. Per le dimissioni presentate, ^(SONO VERBALIZZATE DAL SEGRETARIO) anche oralmente, nel corso di sedute della Giunta e del Consiglio, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data della seduta.

Art. 29

Revoca della Giunta Comunale

1. IL Sindaco e la Giunta Comunale rispondono del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli Assessori sono revocati e cessano contemporaneamente dalla carica, in case di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista del Sindaco e degli Assessori.
5. La mozione va presentata al Segretario Comunale perchè ne dispenga la immediata acquisizione al protocollo generale dell'Ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco, agli Assessori e al Consigliere Anziano. Da tale momento decorrono i termini di cui al successivo comma 6.
6. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. In seduta la mozione è illustrata da parte del candidato alla carica di Sindaco.

precedente comma, prevede il Consigliere anziano ed anche di 1. del comma 5, dello Statuto, al quale compete altresì la presidenza della seduta.

8. La discussione e la votazione della mozione di sfiducia vanno fatti in seduta pubblica. La relativa approvazione comporta la elezione dell'esecutivo proposto e l'automatica revoca del precedente.

9. Il Consiglio, prima di discutere e votare la mozione di sfiducia costruttiva non può esaminare alcun altro oggetto, comprese le dimissioni del Sindaco, quelle di oltre la metà degli Assessori ed anche di uno solo di essi, se intervenute successivamente alla presentazione di quella.

Art. 30

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) accertamento di una causa estativa all'assunzione della carica di Sindaco e di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla Legge.
2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificate motivi, decade dalla carica.
3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della Legge 23 aprile 1981, N. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio e su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
4. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco, trova applicazione il disposto dell'art. 28, comma 2, del presente Regolamento.
6. In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 28 del presente Regolamento.

Art. 31

Revoca degli Assessori

1. L'Assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta scritta del Sindaco.
2. La seduta è pubblica e deve aver luogo dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di revoca all'interessato.
3. Per la validità della votazione, espressa con voto palese e per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente e indirettamente gli stessi o i loro congiunti ed affini fino al quarto grado abbiano interesse e debbano pure astenersi dal prendere parte direttamente e indirettamente in servizi, esazioni di diritti, amministrazioni appalti di opere nell'interesse del Comune e delle Aziende, Istituzioni e Società, dipendenti o costituite dal Comune medesimo.

8. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

9. Gli Assessori votano per appello nominale e per alzata di mano, e di Scorziana del Sindaco.

10. La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla Legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti, secondo quanto previsto dall'art. 34 della Legge 8 giugno 1990, N. 142.

11. Adotta in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al Bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi all'adozione ai sensi art. 32, comma 3, Legge 8 giugno 1990, N. 142.

12. In caso di urgenza le deliberazioni della Giunta Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

13. Il Segretario Comunale cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni che debbono contenere i punti principali della discussione e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

14. Gli Assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.

15. I processi verbali sono sottoscritti dal Sindaco, e dal Segretario Comunale e dall'Assessore anziano.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICAZIONE

Art. 35

1. Il presente Regolamento adottato dal Consiglio Comunale in attuazione dell'art. 16 dello Statuto e art. 5 della Legge 8 giugno 1990, N. 142, disciplina il funzionamento degli organi collegiali del Comune, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla Legge.

2. Ogni sua modifica è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Il Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore, dopo il favorevole esame da parte dell'Organo Regionale di Controllo.